



DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A TALENTI DELLO SPORT LOCOROTONDESE

Art. 1 – Finalità.

1. L'amministrazione Comunale, in collaborazione con la BCC di Locorotondo, istituisce delle borse di studio per talenti dello sport locorotondese.
2. Possono partecipare all'avviso pubblico studenti-atleti, residenti a Locorotondo di età compresa tra i 6 e i 25 anni.
3. Per gli studenti-atleti con disabilità l'età massima è elevata a 55 anni.

Art. 2 - Dotazione economica, entità e suddivisione delle borse di studio.

1. Lo stanziamento economico, sottoforma di contributo, per le borse di studio è stabilito, di volta in volta, in funzione della disponibilità del bilancio comunale e all'entità del contributo concesso da parte della BCC di Locorotondo, nonché di eventuali altri partner.
2. Alla parte economica si potranno aggiungere gli interventi dei partner di progetto che possono consistere in buoni di acquisto per attrezzature, abbigliamento sportivo e/o iscrizioni annuali gratuite, messe eventualmente a disposizione dalle associazioni che operano sul territorio nelle varie discipline sportive, da ripartire per il numero delle borse di studio concesse.

Art. 3 - Utilizzo della borsa di studio

1. La borsa di studio dovrà essere utilizzata per partecipare ad attività-formazioni sportive, anche non agonistiche, della disciplina praticata.
2. I beneficiari della borsa di studio dovranno documentare, al momento della presentazione dell'istanza di partecipazione, le spese sostenute per l'attività sportiva con documentazione contabile comprovanti la spesa effettuata (fatture, ricevute, convenzioni, attestazioni di partecipazione ad attività di formazione, ecc....).

Art. 4 – Modalità di partecipazione



DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A TALENTI DELLO SPORT LOCOROTONDESE

1. Per partecipare all'assegnazione della borsa di studio gli interessati dovranno presentare, all'Ufficio Protocollo del Comune di Locorotondo, apposita istanza, esente da bollo ai sensi del DPR 642/1972, nella quale si dovrà indicare:
 - a) L'oggetto della richiesta: “Domanda di partecipazione per l'assegnazione di borsa di studio per meriti sportivi”;
 - b) Cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, telefono ed indirizzo e-mail;
 - c) Scuola frequentata al momento della domanda di partecipazione;
 - d) Sport praticato, livello raggiunto e piazzamenti conseguiti, pena il non accoglimento della stessa.

2. La domanda, indirizzata al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Locorotondo, pena l'esclusione, dovrà essere corredata dai seguenti allegati:
 - a) curriculum dell'aspirante, debitamente sottoscritto dal richiedente e dal proprio genitore in caso di minore età, nel quale devono essere evidenziati i risultati ed il rendimento sportivo, riferiti all'anno precedente a quello di assegnazione della borsa di studio, oltre ai risultati scolastici conseguiti nell'ultimo biennio precedente l'anno di assegnazione della borsa di studio;
 - b) dichiarazione dell'associazione sportiva di appartenenza del candidato che attesti la frequenza ai corsi e il profitto/condotta;
 - c) modello ISEE riferito all'anno precedente ;
 - d) documentazione contabile comprovante la spesa sostenuta per l'attività sportiva (fatture, ricevute, convenzioni, attestazioni di partecipazione ad attività di formazione, ecc.);
 - e) copia del documento di riconoscimento del richiedente , in corso di validità;

3. Le domande pervenute oltre i termini stabiliti nell'apposito avviso di partecipazione saranno considerate fuori termine e non ammesse ai fini della valutazione.

Art. 5 - Commissione e criteri di assegnazione.



DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A TALENTI DELLO SPORT LOCOROTONDESE

1. Le domande saranno sottoposte all'esame ed alla valutazione insindacabile di apposita Commissione tecnica così composta:
 - Responsabile del Settore Servizi alle Persone - Presidente;
 - Presidente della BCC di Locorotondo o suo delegato;
 - Dirigente scolastico o suo delegato;
 - Responsabile Ufficio Servizi Sociali o suo delegato;
 - Giornalista sportivo o rappresentante del mondo sportivo.

2. La Commissione, verificata l'ammissibilità delle istanze pervenute, valuterà le stesse sulla base dei seguenti criteri assegnando il relativo punteggio:
 - a) punti da 0 a 10 per la partecipazione ad attività sportiva dell'ultimo biennio;
 - b) punti da 0 a 25 per eventuali premi sportivi vinti nell'ultimo biennio (per gli sport di squadra si intendono i primi tre piazzamenti in tornei e campionati);
 - c) punti da 1 a 25 per il rendimento scolastico degli ultimi due anni di scuola;
 - d) punti da 30 a 40 per valore ISEE da € 0,00 a 5.000,00;
 - e) punti da 16 a 29 per valore ISEE da € 5,000,01 a 10.000,00;
 - f) punti da 6 a 15 per valore ISEE da € 10.000,01 a 15.000,00;
 - g) punti da 1 a 5 per valore ISEE da € 15,000,00 in poi;

3. Sulla base delle risultanze della valutazione e dei punteggi conseguiti, sarà redatta apposita graduatoria, che determinerà gli assegnatari delle borse di studio, la quale sarà oggetto di approvazione con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alle Persone.

4. In caso di parità di punteggio tra gli aspiranti, la borsa di studio sarà assegnata allo studente-atleta più giovane d'età.

5. Le borse di studio saranno consegnate ai rispettivi assegnatari in occasione della Festa dello Sport.



DISCIPLINARE PER ASSEGNAZIONE BORSA DI STUDIO A TALENTI DELLO SPORT LOCOROTONDESE

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

1. Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti.
3. Il richiedente con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, acconsente al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui alla citata normativa .
4. Titolare e Responsabile del trattamento è il Comune di Locorotondo nella persona del Sindaco Pro Tempore.

Art. 7 – Disposizioni finali

1. La partecipazione al concorso comporta l'accettazione di quanto contenuto nel presente disciplinare.
2. Non possono partecipare al concorso i parenti dei componenti la Commissione esaminatrice ed affini fino al secondo grado di parentela.